



UFFICIO LEGALE - ACCESSO AGLI ATTI - PRIVACY - CONTROLLO ATTI

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 213 del 10/09/2021

Oggetto: RICORSO AL T.A.R. DELL'EMILIA-ROMAGNA, SEZIONE DI PARMA- IMPUGNAZIONE DI ATTI DI GARA, FORMALIZZATI DALL'AMMINISTRAZIONE IN SEDE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI DESTINATI AD INTERVENTI SU ARTERIE STRADALI. - RESISTENZA IN GIUDIZIO DELL'ENTE. - INCARICO LEGALE.

IL PRESIDENTE

Premesso:

che con atto del 05/09/2021, notificato il successivo 07/09 alla Provincia di Parma ed assunto a protocollo dell'Ente al n. 22988 in pari data, veniva promosso un Ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna – Sezione di Parma, da parte della S2 COSTRUZIONI S.U.R.L. con sede in Sapri (SA), Via Nino Bixio n. 6, per l'annullamento, previa sospensione a mezzo decreto ex art. 56 da confermarsi in C.C.:

della D.D. 1004/2021 del 9.8.2021, di aggiudicazione definitiva a COIMPA di Parma, Consorzio Stabile, dell'appalto avente ad oggetto "CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO BRENNERO RACCORDO AUTOSTRADALE TRA L'AUTOSTRADA DELLA CISA - FONTEVIVO (PR) E L'AUTOSTRADA DEL BRENNERO -NOGAROLE ROCCA (VR) - TRATTO DA VIA DEI FILAGNI A ROTATORIA TAV S.P. 11 - LOTTO 2 - N. 08;" CIG 8691152584;

nonché degli atti di gara di seguito dettagliati:

- il verbale del seggio di gara del 19/05/2021;
- il verb-ale seduta tecnica del 18/06/2021;
- il verbale del seggio di gara del 28/06/2021;
- il verbale del seggio di gara del 03/08/2021;
- il prospetto offerte;
- il prospetto finale delle offerte elaborato dalla piattaforma SATER;

altresì:

del sollecito ed integrazione all'accesso del 25-26 agosto 2021;

della richiesta di giustificazioni prot. 18591 e 18981 alla controinteressata COIMPA e delle risultanze della valutazione medesima all'esito delle integrazioni;

di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, ivi inclusi, espressamente, il bando e il disciplinare;

il contratto, ove stipulato - allo stato non conosciuto;

e di tutti gli atti esecutivi inerenti l'espletamento dei lavori (verbale consegna lavori);

e per il risarcimento in forma specifica mediante l'aggiudicazione dei lavori ed il subentro nel contratto di appalto; ovvero, in subordine, per il risarcimento dei danni in dipendenza dei provvedimenti impugnati, con la condanna dell'Ente al pagamento della somma pari all'utile di impresa nella misura del 10% del prezzo netto o di quella somma determinata dall'Ecc.mo Collegio, ai sensi dell'art. 1226 c.c., nonché del danno curriculare, delle spese tutte sostenute in relazione alla gara ed al procedimento;

Ritenute:

da questa Presidenza, inammissibili e/o infondate le pretese avanzate dai ricorrenti;

Ritenuto altresì:

che sussistano pertanto fondati motivi per costituirsi nel giudizio di che trattasi, al fine di supportare e difendere la legittimità degli atti adottati dall'Ente; motivi in quanto tali idonei a dar luogo alla nomina di un legale da preporre alla tutela dell'Ente stesso;

Sentito:

il Dirigente del Servizio Affari Generali – Stazione Unica Appaltante – Anticorruzione e Trasparenza della Provincia di Parma, che riteneva di avviare il procedimento finalizzato ad intraprendere la necessaria attività defensionale da esperirsi nel giudizio come sopra promosso;

Dato atto che:

l'attuale dotazione organica dell'Ente non annovera al proprio interno specifiche professionalità idonee ad assumere l'incarico di che trattasi posto che, tra l'altro, nessuna unità di personale

risulta iscritta all'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati della Provincia di Parma, ravvisandosi così la necessità di procedere all'individuazione di professionisti esterni;

Precisato:

peraltro che la prestazione di cui trattasi non è acquisibile ai sensi della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art.1, comma 450, in quanto l'Ente ha sì l'obbligo preliminare di far riferimento al MEPA o al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, ma solo se la prestazione specificamente richiesta sia ivi effettivamente acquisibile;

Vista:

la Sentenza della V Sezione della Corte di Giustizia UE, resa il 06/06/2019 nella causa C-264/18, nella quale si afferma come la rappresentanza legale innanzi all'Autorità Giudiziaria inerisca ad un incarico inevitabilmente ispirato all'intuitu personae; incarico destinato pertanto a rivestire natura fiduciaria e carattere di riservatezza, connotati che, di norma, risultano pertanto non in linea con l'adozione di procedure comparative finalizzate al conferimento dell'incarico stesso;

altresì la Sentenza n. 509/2021 della Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per il Lazio, che rispetto alla rappresentanza in giudizio ovvero ad una consulenza legale fornita nell'ambito della preparazione o dell'eventualità di un siffatto procedimento, argomenta che "Simili prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza.";

Visto:

il Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali esterni, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 30 del 30/07/2018 e l'Albo recante gli "Elenchi di Avvocati Esterni utili al conferimento di incarichi legali da parte della Provincia di Parma", formato sulla scorta delle domande pervenute in seguito ad Avviso Pubblico del 14/09/2018, scaduto il successivo 14/11/2018; Albo in seguito implementato perchè destinato, come specificato nell'Avviso Pubblico precitato, a rimanere comunque aperto in quanto aggiornabile ogni sei mesi con richieste di ammissione pervenute successivamente alla scadenza, ai sensi dell'art. 3, comma 2°, dell'Avviso stesso;

Considerato:

che stante l'urgenza, data dalla specificità del contenzioso in materia di affidamenti e, in particolare, dall'abbreviazione dei termini prevista dal D.Lgs. 104/2010, nonchè dalla richiesta di misure cautelari monocratiche avanzata con il Ricorso in questione e dal successivo approssimarsi dell'udienza cautelare in Camera di Consiglio (con ogni probabilità coincidente con quella già

calendarizzata dal T.A.R., Sezione di Parma, al 22/09/2021), mancherebbero quindi comunque tempi tecnici congrui per l'esperimento di un'eventuale procedura comparativa, in esito a consultazione dell'Elenco pertinente per materia del precitato Albo, afferente al Diritto Amministrativo, ai fini dell'incarico di che trattasi è stato individuato l'Avv. Paolo Michiara di Parma, con Studio ivi sito in Borgo Antini n. 3, come verbalmente indicato sia dal Dirigente del Servizio Affari Generali – Stazione Unica Appaltante – Anticorruzione e Trasparenza che dal Segretario Generale;

Rilevata:

l'opportunità di affidare l'incarico legale di difesa dell'Ente, nel procedimento di che trattasi, in relazione all'urgenza della tempestiva costituzione come sopra motivata, all'Avv. Paolo Michiara di Parma, contemplato come detto tra gli Amministrativisti dell'Albo recante gli "Elenchi di Avvocati Esterni utili al conferimento di incarichi legali da parte della Provincia di Parma" di cui sopra ed al quale inoltre la Provincia di Parma, in ordine al rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 6 del precitato "Regolamento per l'affidamento degli incarichi legali esterni" dell'Ente, non risulta avere conferito incarichi negli anni 2019, 2020 nè, tantomeno, nel corrente anno ;

Ritenuto:

quindi di conferire l'incarico di difesa della Provincia di Parma, nel procedimento di che trattasi, all'Avv. Paolo Michiara di Parma, con Studio ivi sito in Borgo Antini n. 3, esperto in materia di diritto amministrativo come da curriculum e per la spesa di cui al preventivo dallo stesso prodotto, acquisiti agli atti dell'Ufficio Legale dell'Ente; spesa che si ritiene congrua per l'incarico in parola, ai sensi del D.M. 55/214, come modificato dal D.M. 37/2018;

che del professionista suddetto, come accennato, sono stati valutati le esperienze professionali ed il curriculum vitae anche in relazione all'oggetto della vertenza, riguardante procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché la congruità dell'offerta economica sulla scorta della vigente disciplina in materia di compensi riservati ai professionisti;

Ritenuto:

di affidare così al predetto procuratore l'incarico di tutela delle ragioni dell'Ente nella vertenza di cui in premessa, conferendogli ogni potere inerente il mandato e concernente il compimento di tutti gli atti che risultino all'uopo necessari in sede giudiziale, tra cui quello di farsi sostituire in udienza, nonché di rappresentare e difendere la Provincia di Parma nel giudizio come sopra promosso, nelle fasi sia cautelare che di merito;

inoltre, di riservarsi la facoltà di conferire successivamente al procuratore medesimo l'incarico di rappresentare e difendere la Provincia di Parma in eventuali ulteriori fasi/attività giudiziali/stragiudiziali successive e/o connesse o collegate a quelle di cui al presente atto;

di prevedere, a favore dell'Avv. Paolo Michiara, una spesa di €10.752,00.= per le proprie spettanze, oltre €1.612,80.= per rimborso forfetario al 15%, €. 494,59.= per C.P.A. al 4% ed €. 2.829,06 .= per I.V.A. al 22%, e così, complessivamente, €. 15.688,45.=, come precisato dal legale in parola in sede di presentazione del preventivo richiesto;

Dato atto:

che ai fini della liquidazione del proprio compenso e ferma restando la quantificazione dello stesso nei limiti dell'importo come sopra stabilito, il legale incaricato sarà tenuto a produrre copia della propria nota d'incarico e del proprio preventivo di spesa all'Autorità Giudicante adita;

Ritenuto:

che il preventivo di spesa presentato sia da intendersi comunque comprensivo di qualunque altro onere, ivi comprese le eventuali spese vive, che dovranno pertanto considerarsi comprese nell'importo come sopra quantificato;

Precisato:

che il presente incarico rimane condizionato alla verifica, già in corso presso l'Università degli Studi di Parma, riguardante l'assenza di conflitto d'interessi in capo al legale incaricando, richiesta a mezzo nota prot. n. 23108 dell'08/09/2021;

Dato atto:

che con Atto di Consiglio Provinciale n. 46 dell'1/12/2020, veniva approvato il D.U.P. 2021-2023;
che con Atto di Consiglio Provinciale n. 52 del 22/12/2020, veniva approvato il Bilancio di Previsione 2021/2023;

Dato altresì atto:

che il Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 è stato approvato con Decreto Presidenziale n. 28 del 12/02/2021;

Visto lo Statuto della Provincia di Parma, approvato dall'Assemblea dei Sindaci con Atto n. 1 del 9 gennaio 2015 e modificato a mezzo Atto dell'Assemblea stessa n. 1 del 07/03/2019;

Acquisiti, il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Servizio e quello del Ragioniere Capo, rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DECRETA

di affidare all'Avv. Paolo Michiara di Parma, con Studio ivi sito in Borgo Antini n. 3, presso il quale viene altresì eletto domicilio ad ogni effetto di legge, la tutela delle ragioni della Provincia di Parma nel giudizio di cui al Ricorso descritto in premessa, recante richiesta di annullamento dei provvedimenti impugnati, previa sospensione con decreto ex art. 56 da confermarsi in C.C., promosso innanzi al T.A.R. dell'Emilia-Romagna – Sezione di Parma da parte della S2 COSTRUZIONI S.U.R.L. di Sapri (SA), notificato alla Provincia di Parma il 07/09/2021 ed assunto a protocollo dell'Ente al n. 22988, in pari data;

di conferire così al predetto procuratore il mandato per la tutela delle ragioni dell'Ente nella vertenza di cui in narrativa, attribuendogli ogni potere inerente il mandato e concernente il compimento di tutti gli atti che risultino all'uopo necessari in sede giudiziale, tra cui quello di farsi sostituire in udienza, nonché di rappresentare e difendere la Provincia di Parma nel giudizio come sopra promosso, nelle fasi sia cautelare che di merito;

inoltre, di riservarsi la facoltà di conferire successivamente al procuratore medesimo l'incarico di rappresentare e difendere la Provincia di Parma in eventuali ulteriori fasi/attività giudiziali/stragiudiziali successive e/o connesse o collegate a quelle di cui al presente atto;

di presumere una spesa di complessivi €.15.688,45.=, quale importo totale richiesto dal legale incaricato, salvo eventuali modificazioni che si rendessero strettamente necessarie in corso di vertenza per non previsti incombenti, comunque da comunicarsi previamente da parte del professionista e da approvarsi con successivo atto;

di conferire mandato al competente Ufficio di dar corso agli atti successivi, tra cui la strutturazione della lettera d'incarico, allegata in bozza quale parte integrante del presente atto;

di dare atto:

che la spesa complessiva di €.15.688,45.=, relativa all'incarico di cui in parte motiva, risulta così suddivisa:

- €. 4.088,12.= faranno carico al capitolo 305700650000 (Att. amministrativa Legale - U.1.03.02.11.006 Patrocinio Legale) del Bilancio 2021-2023, annualità 2021;

- €. 11.600,33.= per ragioni d'urgenza, faranno momentaneamente carico al capitolo 305700720000 (Atti Amministrativi e Servizi Legali – Prestazioni di servizi) del Bilancio di Previsione 2021-2023, annualità 2021, in attesa della prossima variazione utile al predetto Bilancio 2021/2023, sempre annualità 2021, prevista per la fine del corrente mese di settembre con la quale si provvederà a creare lo stanziamento necessario affinché la spesa possa essere inserita contabilizzandola al PEG Cap 305700650000 (Att. amministrativa Legale - U.1.03.02.11.006 Patrocinio Legale) del Bilancio 2021;

- che entrambi I richiamati Capitoli presentano pertanto la necessaria disponibilità;

che il presente incarico rimane condizionato alla verifica, già in corso presso l'Università degli Studi di Parma, riguardante l'assenza di conflitto d'interessi in capo al legale incaricando, richiesta a mezzo nota prot. n. 23108 dell'08/09/2021;

che l'esigibilità dell'obbligazione avrà luogo entro il 31/12/2021;

che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

Il Presidente
(ROSSI DIEGO)
con firma digitale



UFFICIO LEGALE - ACCESSO AGLI ATTI - PRIVACY - CONTROLLO ATTI

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **3002 /2021** ad oggetto:

" RICORSO AL T.A.R. DELL'EMILIA-ROMAGNA, SEZIONE DI PARMA- IMPUGNAZIONE DI ATTI DI GARA, FORMALIZZATI DALL'AMMINISTRAZIONE IN SEDE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI DESTINATI AD INTERVENTI SU ARTERIE STRADALI. - RESISTENZA IN GIUDIZIO DELL'ENTE. - INCARICO LEGALE. “

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 09/09/2021

Sottoscritto dal Responsabile
(GIUDICE UGO)
con firma digitale



SERVIZIO FINANZIARIO - GESTIONE DEL PERSONALE - PARTECIPATE -
SISTEMI INFORMATIVI - PARI OPPORTUNITA'

PARERE di REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. **3002 / 2021** ad oggetto:

" RICORSO AL T.A.R. DELL'EMILIA-ROMAGNA, SEZIONE DI PARMA- IMPUGNAZIONE DI ATTI DI GARA, FORMALIZZATI DALL'AMMINISTRAZIONE IN SEDE DI AFFIDAMENTO DI LAVORI DESTINATI AD INTERVENTI SU ARTERIE STRADALI. - RESISTENZA IN GIUDIZIO DELL'ENTE. - INCARICO LEGALE. “

verificata l'esistenza del parere di regolarità tecnica rilasciato dal soggetto competente inerente la legittimità e la regolarità amministrativa del provvedimento

verificata la legittimità dell'eventuale spesa derivante dal presente provvedimento nei termini della corretta imputazione al bilancio dell'ente, della regolare copertura finanziaria e del rispetto degli equilibri di bilancio

valutati gli eventuali riflessi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

ai sensi dell'art. 49, 1 comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Note:

Parma , 10/09/2021

Sottoscritto dal Responsabile
(MENOZZI IURI)
con firma digitale